

Linea dura dei giudici di legittimità sulla intermediazione illegale di manodopera

L'appalto fittizio pesa per tre

Scattano pure i reati di frode e associazione a delinquere

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

La somministrazione di personale è cosa diversa dall'appalto di servizi e fare i furbetti costa caro perché si risponde anche dei reati di falsità delle fatture e quindi di frode fiscale. Insomma, l'inquadramento giuridico della manodopera che viene prestata non è solo una questione contrattuale e nemmeno sarà sufficiente pagare una sanzione, ma può costare fino a otto anni di carcere, senza contare lo spauracchio dell'associazione per delinquere. È quanto statuito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 8809 del 4 marzo 2021, che, nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da società che effettui interposizione illegale di manodopera, dissimulandola attraverso la stipulazione di fittizi contratti di appalto di servizi, ha ritenuto poter sussistere un doppio, anzi triplice, illecito, essendo configurabile il concorso fra l'illecito di intermediazione illegale di manodopera e il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con l'ulteriore rischio di contestazione del vincolo associativo.

Il caso. Il caso sottoposto dall'attenzione della Corte trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza di Ravenna nei confronti di una srl, all'esito della quale era stata prospettata un'attività di illecita somministrazione di manodopera operata dalla predetta società in favore di varie imprese del settore turistico e della ristorazione, dissimulata attraverso la stipulazione di fittizi contratti di appalto di servizi.

A sostegno della natura fittizia dei contratti si evidenziava la mancata assunzione da parte della srl di alcun rischio di impresa e l'indicazione da parte degli stessi committenti del personale che la srl avrebbe dovuto assumere, trattandosi di lavoratori peraltro spesso già alle loro dipendenze, e inseriti stabilmente nel loro ciclo produttivo, e la cui attività veniva organizzata proprio dai committenti, peraltro proprietari o quantomeno noleggiatori delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività.

In poche parole, secondo l'accusa, a fronte delle prestazioni rese, la società

I reati individuati dalla sentenza

Cass. pen. n. 8809/2021

La condotta illecita	Di quali reati gli apicali di una società possono essere chiamati a rispondere nel caso in cui simulino lo svolgimento di una prestazione di servizi nell'ambito di un appalto celando in realtà una mera somministrazione di manodopera?
L'intermediazione illegale di manodopera	Si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa, che se effettuata da soggetti non autorizzati è sottoposta alla sanzione di cui all'art. 18, dlgs 276/2003, ogniqualvolta difetti non solo la proprietà dei fattori di produzione, ma anche l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa
La frode fiscale	Sussiste il reato di frode fiscale di cui all'art. 2, dlgs 74/2000 poiché: è integrato, con riguardo all'Iva, anche dalla inesistenza soggettiva e nel caso di interposizione fittizia si ha diversità tra il soggetto emittente la fattura e quello che ha fornito la prestazione
L'associazione per delinquere	Sussiste anche il reato di cui all'art. 416 cp poiché della associazione per delinquere è ravvisabile sia il vincolo continuativo, tra gli apicali della società, sia la struttura organizzativa, che coincide con quella della società la cui unica attività è l'illecita gestione amministrativa di fittizi contratti di appalto

aveva emesso fatture che documentavano prestazioni di servizi relativi a contratti di appalto, differenti rispetto a quelle realmente effettuate, consistite in mera somministrazione di personale. Ma proprio tale diversità rendeva le fatture etichettabili, sul piano penal-tributario, come relative a operazioni giuridicamente inesistenti, tenuto conto che il dlgs 74/2000 all'art. 1 contempla tre modelli di falsificazione, ovvero le «operazioni non re-

anno fa, punisce l'utilizzo in dichiarazione (nonché la speculare emissione) di fatture false con la pena della reclusione fino a otto anni.

Infine, poiché l'unica attività delle società risultava proprio essere la gestione amministrativa dei contratti di appalto disvelatisi meramente fittizi, in capo ai soci-amministratori era stata ipotizzata anche l'adesione a un duraturo programma criminoso.

di appalto emergeva dalla circostanza che la srl si era limitata alla mera gestione amministrativa della posizione relativa ai lavoratori

La distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa

La norma contempla tre modelli di falsificazione: le operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; il riferire l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

L'intermediazione illegale di manodopera.

Inutili le doglianze proposte nel ricorso, respinto dalla Cassazione. La Suprema corte ha in primo luogo ricordato che, in tema di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione di cui all'art. 18, dlgs 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. n. 27866/2015).

Dunque, nel caso in esame, la simulazione dei contratti

impiegati presso le società committenti senza svolgere una reale organizzazione della prestazione lavorativa, la quale, al contrario, veniva diretta totalmente dai vari committenti.

La frode fiscale. La fattura che indicava lo svolgimento di una prestazione di servizi nell'ambito di un appalto, ma che celava una somministrazione di manodopera, costituiva un documento inerente a operazioni che giuridicamente non esistevano, stante la diversità tra il soggetto emittente la fattura e quello che ha fornito la prestazione, tale da integrare, quindi, anche il ben più grave e temibile delitto tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell'Iva, di

cui all'art. 2, dlgs 74/2000, contestabile in concorso alla suddetta contravvenzione.

Infatti, mentre il reato di frode fiscale è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, con riguardo all'Iva, ciò che rileva nella vicenda in esame, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (Cass. pen. n. 6935/2017).

L'associazione per delinquere. Con riferimento, poi, al contestato reato associativo di cui all'art. 416 cp, si è evidenziato come l'associazione per delinquere si caratterizzi per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira (Cass. pen. n. 16339/2013). In conformità a tale principio, nel caso di specie la struttura organizzativa è stata individuata in quella della stessa società, che risultava svolgere, quale unica, illecita, attività, quella della gestione amministrativa dei contratti di appalto disvelatisi meramente fittizi, attraverso la creazione di una un'attività contrattuale simulata nonché di una realtà fiscale non corrispondente alla realtà commerciale.

Né è stato attribuito rilievo alla deduzione difensiva secondo cui, avendo i soci-amministratori fatto parte della compagine sociale in anni diversi, l'associazione a delinquere difettasse del requisito del vincolo continuativo composto da almeno tre persone; infatti, la condotta associativa era da ritenersi perdurante per tutto il periodo in cui gli stessi avevano ricoperto il ruolo di legali rappresentanti e firmatari delle dichiarazioni fiscali.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.